

LA CORTE COSTITUZIONALE RESTITUISCE. E NON SOLO

a cura di **Gianfranco Amendola**

I nostri lettori sanno che , prima dell'emanazione del testo unico ambientale, il Tribunale di Terni, il Tribunale di Venezia, il GIP di Asti e la terza sezione della Cassazione avevano proposto ricorso alla Corte Costituzionale per il ritenuto contrasto della normativa italiana in tema di rottami metallici (rifiuti o materie prime secondarie?) con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

E sanno anche che nel frattempo veniva emanato il D. Lgs 152/2006 che apportava notevoli modificazioni anche in relazione alla nozione di rifiuto e materie prime secondarie. Pertanto, era del tutto prevedibile che, come sempre, la Corte Costituzionale avrebbe restituito gli atti ai giudici che l'avevano chiamata in causa affinché valutassero la questione alla luce delle intervenute modifiche legislative.

Ciò avveniva con l'ordinanza n. 288 del 3 luglio 2006, dove, tuttavia, appaiono significative alcune sottolineature di merito. Se, infatti, non c'è dubbio che *<<il citato d.lgs. n. 152 del 2006 ha espressamente abrogato, all'art. 264, comma 1, lettera l), la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002>>* ed ha modificato il concetto di *<<materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche>>*, lascia perplessi, a proposito di quest'ultima definizione, l'affermazione secondo cui essa si sarebbe *<<arricchita di requisiti aggiuntivi, destinati, come tali, a circoscrivere la portata del concetto definito e, correlativamente, il novero dei materiali sottratti al regime dei rifiuti>>*, fra cui sembra assumere particolare rilevanza il requisito del recupero *<<completo>>*, in quanto *<<sotto il profilo ora indicato, la definizione in esame si presenta d'altra parte correlata a quella, di nuova introduzione, di «materia prima secondaria» (senza ulteriori specificazioni), contenuta nella lettera q) del medesimo art. 183, comma 1, ove si qualifica come tale la «sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181», ossia della norma che regola il recupero dei rifiuti, la quale, a sua volta, al comma 12, prevede che «la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero», da intendere nei sensi ivi specificati>>*.

In altri termini, sembra che la Corte ritenga sanato il contrasto con la sentenza CGCE Niselli del 2004 in quanto nel D. Lgs 152/2006 un rifiuto solo dopo un *<<recupero completo>>* perderebbe tale qualifica per diventare nuovo prodotto o materia prima secondaria.

Saremmo ben lieti di aderire a tale conclusione e di suggerire, quindi, ai giudici remittenti, di non disturbare oltre la Corte Costituzionale, ma purtroppo non ci sembra che questa conclusione sia sostenibile.

Infatti, appare del tutto evidente che, mentre la definizione italiana considera non rifiuti i *<<rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo >>*, secondo la Corte europea, i rottami metallici non possono mai essere considerati materie prime secondarie o comunque non rifiuti, in quanto, come si legge nella sentenza Niselli, ciò avverrà *<<solo ad uno stadio industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici poiché, a partire da tale*

momento, essi non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie>>». In altri termini, il <<recupero completo>> per la Corte europea si ha solo dopo la trasformazione del rottame in prodotto siderurgico ed è, quindi, qualcosa di palesemente diverso da quanto intende il nostro paese. In realtà, se si leggono tutte le novità del D. Lgs 152/2006, il dubbio si scioglie ben presto. Infatti, la nuova definizione di recupero contenuta nell'art. 183, comma 1, lett. h), in diretto contrasto con la giurisprudenza comunitaria (sentenza 19 giugno 2003, causa C444/00, Mayer Parry Recycling e sentenza Niselli), considera espressamente operazione di recupero anche la cernita; e se la Corte Costituzionale avesse letto integralmente e attentamente il comma 12 dell'art. 181 avrebbe capito che questo famoso <<recupero completo>> all'italiana si realizza <<quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare...>>, e cioè quando si tratti di sostanze o oggetti che abbiano le <<caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive>>; che attualmente sono esclusivamente di tipo merceologico e possono consistere, appunto, anche nella sola cernita. Esattamente, quindi, la tesi respinta dalla sentenza Niselli.

Peraltro, a proposito di queste caratteristiche merceologiche, ripetute, a proposito dei rottami metallici, nell'art. 183, lett. q, n. 1, vale la pena di ricordare che la Commissione Ue, nel parere motivato contro l'Italia del 13 dicembre 2005, già aveva evidenziato che << il tenore letterale della disposizione italiana, non specificando le operazioni di recupero attribuisce al criterio della conformità alle specifiche tecniche CECA, Aisi, Caef, Uni, Euro od altre una importanza decisiva, quando è palese che la corrispondenza a dette specifiche non sia di per sé un criterio sufficiente per stabilire che un materiale è un rifiuto oppure un prodotto (esistono varie specifiche tecniche proprio in relazione a determinate categorie di rifiuti) >>; concludendo che una disposizione che <<esclude dalla disciplina sui rifiuti i sottoprodotti che rispondono a determinati standard merceologici o norme tecniche, si pone in aperto contrasto con la direttiva comunitaria come interpretata dalla Corte di giustizia >>.

Ed era, quindi, del tutto prevedibile che, dopo l'invio del richiamato parere, la Commissione UE riscontrasse che <<l'Italia non ha ancora conformato la sua normativa alla legislazione dell'UE. Al contrario, il decreto legislativo adottato n. 152 del 3 aprile 2006 ha riconfermato tale normativa ed è per questo che la Commissione ha ora deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia>> (comunicazione del 3 luglio 2006). A questo punto, si affaccia all'orizzonte una possibilità tragicomica. Perché si rischia che la Corte costituzionale italiana dichiari che l'Italia si è uniformata alla normativa comunitaria negli stessi giorni in cui la Corte europea la condanna ritenendo esattamente il contrario.

Gianfranco Amendola

Publicato il 20 luglio 2006